



Vimercate, 9 settembre 2025
Prot. Vedi Segnatura

A tutto il personale dell'Istituto
Atti
Sito

Oggetto: Direttiva della Dirigente Scolastica sull'obbligo di Vigilanza degli alunni - Responsabilità e Disposizioni di Servizio a.s. 2025/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI gli articoli 147, 2043, 2047, 2048 del Codice Civile;

VISTO il CCNL Comparto Scuola Vigente;

VISTO il Codice disciplinare e di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il GDPR 679/16 sulla privacy e gli obblighi derivanti dall'incarico al trattamento dati personali degli alunni

EMANA la seguente direttiva

Si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di vigilanza degli alunni e fornire dettagliate disposizioni in merito, onde svolgere azioni preventive. Ciò al fine di salvaguardare prima di ogni cosa l'incolumità degli alunni e tutelare nel contempo il personale della scuola e l'Amministrazione Scolastica.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico, scaturenti dall'omessa vigilanza, sono le seguenti:

-la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie), art 2043, art. 2047, art. 2048 c.c.;

-la responsabilità disciplinare, amministrativa e patrimoniale (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente e agli obblighi di vigilanza e che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico)

- CCNL vigente Art. 27 e allegati; art. 61 Legge 11 luglio 1980 n. 312;

-la responsabilità penale (in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

1. Si ricorda, innanzitutto, che la vigilanza è obbligo esteso a tutto il personale scolastico. Essa ha inizio dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali della scuola fino al momento dell'uscita.

2. Il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, siano esse impartite dai docenti agli alunni della propria classe o a singoli alunni o gruppi provenienti da classi diverse ad essi espressamente affidati nell'ambito del PTOF o su specifiche disposizioni organizzative, ma si estende all'attività scolastica in

genere (intervalli, lezioni decentrate, uscite, gite scolastiche o attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o sul territorio). Relativamente alla vigilanza durante le pause ricreative poi, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata e attenta sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggior attenzione per la "prevedibilità di maggiori rischi ed eventi dannosi". (Cfr. Cass. n.6331 26 giugno 1998). Attenzione maggiore e vigilanza potenziata va garantita anche nei laboratori presenti nella scuola e nelle palestre assegnate ove si svolge l'attività motoria.

3. Va infine rilevato che la vigilanza deve essere potenziata in relazione all'età, al grado di maturazione raggiunto dai minori e alle specifiche condizioni ambientali (valutazione della prevedibilità dell'eventuale danno); vale a dire più un alunno è piccolo o con riconosciute disabilità o ci si trova in luogo più denso di pericoli, tanto più si deve vigilare.

Si forniscono inoltre, con riferimento al quadro normativo vigente e alle oggettive situazioni ambientali in ordine a particolari momenti scolastici, le seguenti disposizioni organizzative:

1. Vigilanza

- I docenti devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
- I docenti hanno cura di non abbandonare mai la classe/laboratori/palestre e dunque di non lasciare mai, per nessun motivo, gli studenti da soli. Se un docente ha bisogno di allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe deve sincerarsi che un collaboratore scolastico o un collega vigili sulla classe.
- Durante le ore di lezione non può uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi fondatamente motivati. Il prolungarsi dell'uscita dalla classe oltre i cinque minuti va subito segnalata in vicepresidenza.
- I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire prontamente. I docenti, pertanto, sono invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi qualora abbiano lezione.
- Al termine della lezione i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali e le attrezzature eventualmente utilizzate siano riposte negli appositi spazi.
- I docenti segnalano al Dirigente i comportamenti eccessivamente scorretti degli studenti e tutti quei comportamenti che comportano un pericolo per lo studente stesso e per l'intera comunità scolastica.
- L'annotazione scritta sul registro di classe di rilevazione di comportamenti scorretti deve essere immediatamente comunicata al Dirigente o al docente delegato.
- L'intervallo fa parte dell'attività didattica e, pertanto, non costituisce interruzione della vigilanza. I docenti rimarranno in sorveglianza in prossimità dell'ingresso dell'aula dove svolgono la lezione



per vigilare aula e corridoio. Alcuni docenti, tra quelli in compresenza e/o a disposizione, saranno incaricati di svolgere una sorveglianza specifica in prossimità dei bagni.

Il piano di sorveglianza, che potrà subire variazioni legate alle esigenze dell'orario scolastico, è consultabile nella sezione "orario" dedicata del sito.

I docenti saranno supportati dai Collaboratori scolastici.

2. Orario di servizio

- I docenti che accolgono gli studenti devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- I docenti devono presentarsi in servizio secondo il quadro orario stabilito per assicurare l'effettivo inizio della propria attività didattica quando essa non coincida con l'orario d'inizio delle lezioni.
- I docenti devono rispettare l'impegno dei Consigli di Classe nei giorni fissati e gli incontri programmati dall'istituto.
- I docenti devono utilizzare puntualmente il registro elettronico.

3. Comunicazione interna ed esterna

- I docenti sono tenuti a consultare il sito dell'istituto e l'area riservata per prendere visione delle comunicazioni e degli avvisi pubblicati. Tutte le comunicazioni e gli avvisi pubblicati o inviati tramite posta elettronica si intendono regolarmente notificati.

4. Funzione docente e attività funzionali all'insegnamento

- Gli obblighi di servizio relativi alla funzione docente e alle attività funzionali all'insegnamento sono regolati dal CCNL vigente, nonché dalle deliberazioni programmatiche degli impegni assunte dal Collegio dei Docenti. Le attività connesse con il funzionamento della scuola includono: la preparazione delle lezioni e la correzione degli elaborati scritti, la partecipazione agli organi di gestione della scuola, il mantenimento dei rapporti con le famiglie.

5. Divieto di utilizzo di sostanze tossiche o che determinano allergie

- È assolutamente vietato utilizzare, per qualsiasi attività, sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di



proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti, è necessario verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

6. Infortuni

Gli alunni sono assicurati fino al termine dell'anno scolastico per infortuni con polizza. In caso di infortunio gli insegnanti si atterranno alle seguenti procedure:

- Soccorrere immediatamente l'alunno/a (effettuando la chiamata al 112 se necessario) con il supporto anche dei collaboratori scolastici e il personale addetto al primo soccorso;
- Compilare il modulo di denuncia infortunio da consegnare tempestivamente in Segreteria didattica; la stessa dovrà indicare luogo, ora, dinamica e persone presenti al fatto (alunni, docenti e personale ATA) per consentire di attivare la corretta procedura amministrativa.
- La segreteria didattica avviserà prontamente i genitori.

7. Segreto d'ufficio/principio di riservatezza

I docenti e il personale ATA sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto previsto dalla normativa vigente, e al rispetto delle norme in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679), per quanto concerne i dati sensibili riguardanti alunni, famiglie e personale scolastico e dei quali vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Si è tenuti al rispetto del principio di riservatezza e non si possono divulgare e/o commentare, all'esterno o in pubblico, fatti e circostanze inerenti la vita scolastica degli alunni e/o discussioni verificatesi negli OO. CC.

8. Divieto di fumo

In base alla normativa vigente (L. n. 584/1975, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, L. n. 3/2003; L. n. 128/2013) è vietato fumare nei locali pubblici e, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche ed educative, tale divieto si estende a tutto l'edificio scolastico e "alle aree di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione" (L. n. 128/2013, art. 4).

La presente Direttiva viene inserita agli Atti della scuola e pubblicata tramite circolare nell'area riservata del sito web per la più ampia diffusione. **Tale pubblicazione equivale a notifica.**

Nel ringraziare per la sempre fattiva collaborazione, saluto cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Stefania CERA

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

